

Legge regionale 11 novembre 1975 , n. 68 - TESTO VIGENTE dal 29/11/1975

Utilizzazione degli Uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e concessione di particolari contributi alle medesime.

Art. 3

L' utilizzazione degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte della Regione per l' esecuzione degli atti e provvedimenti di cui all' articolo 1 è disposta dall' Assessore all' industria e al commercio.

La concessione dei contributi di cui all' articolo 2 è disposta con decreto dell' Assessore all' industria e al commercio, su conforme deliberazione della Giunta regionale.